

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0384/2005

1.12.2005

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati (COM(2004)0725 – C6-0164/2004 – 2004/0250(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Klaus-Heiner Lehne

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	30
PROCEDURA.....	51

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati (COM(2004)0725 – C6-0164/2004 – 2004/0250(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0725)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0164/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0384/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

TITOLO

Titolo (direttiva 78/660/CEE)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati, ***nonché la direttiva 86/635 CEE del***

¹ GU C ... /.

Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio sui bilanci annuali e sui bilanci consolidati delle compagnie di assicurazione.

Motivazione

Le disposizioni di questa direttiva devono comprendere le banche e le imprese di assicurazione allo stesso modo di altri settori.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2

(2) Conformemente a tale Piano d'azione, i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di una società devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società per quanto riguarda la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione. La stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza delle società che redigono conti consolidati. Da un lato ciò non impedirebbe agli Stati membri di andare oltre prevedendo la responsabilità diretta nei confronti degli azionisti o persino di altre parti interessate. Dall'altro, gli Stati membri devono astenersi dall'applicare un sistema che limiti la responsabilità ad un livello puramente individuale. Ciò non impedisce evidentemente ai tribunali e agli altri organismi incaricati di assicurare il rispetto della legge di infliggere sanzioni a singoli membri di tali organi.

(2) Conformemente a tale Piano d'azione, i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di una società devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società per quanto riguarda la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione. La stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza delle società che redigono conti consolidati. ***Tali organi operano nell'ambito delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale.*** Da un lato ciò non impedirebbe agli Stati membri di andare oltre prevedendo la responsabilità diretta nei confronti degli azionisti o persino di altre parti interessate. Dall'altro, gli Stati membri devono astenersi dall'applicare un sistema che limiti la responsabilità ad un livello puramente individuale. Ciò non impedisce evidentemente ai tribunali e agli altri organismi incaricati di assicurare il rispetto della legge di infliggere sanzioni a singoli membri di tali organi.

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo concordato durante il trilaterale informale (testo di compromesso).

Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Il dovere non comporta automaticamente la responsabilità in quanto quest'ultima si basa sul diritto nazionale. Gli organi di amministrazione, gestione o vigilanza dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente alla propria legislazione o regolamentazione nazionale. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di determinare la portata della responsabilità.

Motivazione

L'emendamento introduce un riferimento alle norme nazionali in materia di responsabilità ed è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) Al fine di promuovere in tutta l'UE processi credibili di rendiconto finanziario, i membri dell'organo preposto all'interno di una società all'elaborazione dei resoconti finanziari di detta società, dovrebbero avere il dovere di garantire che le informazioni finanziarie incluse nei conti annuali e nelle relazioni annuali di una società forniscano un quadro veritiero e fedele.

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 4

(4) Allo stato attuale la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la Settima

(4) Allo stato attuale la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la Settima

direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati si limitano a prevedere la comunicazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate. **Questo obbligo** di comunicazione deve essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi dei membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza. La comunicazione delle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare la situazione finanziaria di una società nonché quella del gruppo al quale essa eventualmente appartiene.

direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati si limitano a prevedere la comunicazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate. **Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori immobiliari non sono ammessi alla contrattazione sui mercati regolamentati alle società che applicano i principi contabili internazionali per i loro bilanci consolidati, l'obbligo** di comunicazione deve essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi dei membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza, **ma solo quando tali transazioni sono importanti e non vengono effettuate al valore usuale.** La comunicazione delle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare la situazione finanziaria di una società nonché quella del gruppo al quale essa eventualmente appartiene. **Le operazioni intergruppo di parti correlate andrebbero eliminate in preparazione di dichiarazioni finanziarie consolidate.**

Motivazione

I requisiti concernenti la trasparenza in merito alle transazioni con parti correlate a) dovrebbero essere coerenti per quanto riguarda le società gestite a livello pubblico e quelle gestite a livello non pubblico, invece di essere più onerose per queste ultime; b) dovrebbero estendersi ai responsabili della gestione e ai loro coniugi solo quando tali transazioni sono materiali e non sono effettuate al valore usuale; c) dovrebbero escludere le transazioni intragruppo nei conti consolidati del gruppo (il che eviterebbe a molte società consociate lunghe e gravose comunicazioni che risulterebbero di scarso interesse per gli utenti dei conti).

Emendamento 6 CONSIDERANDO 5

(5) Le definizioni **applicabili per** quanto riguarda **le informazioni da fornire in ordine alle** parti correlate contenute nei

(5) Le definizioni **delle** parti correlate contenute nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione

principi contabili internazionali adottati dalla Commissione *con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali* conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *devono essere integrate nelle* direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *dovrebbero applicarsi alle* direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

Motivazione

Non è opportuno riferirsi ad un elemento specifico di un singolo principio contabile internazionale, non da ultimo in quanto il riferimento adeguato potrebbe cambiare.

Emendamento 7 CONSIDERANDO 7

(7) Per disposizione fuori bilancio si intende qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità che non è iscritto a bilancio. Le disposizioni fuori bilancio possono essere associate alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities - "SPE") e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Informazioni appropriate sulle disposizioni fuori bilancio devono essere fornite nell'allegato ai conti o ai conti consolidati.

(7) Per disposizione fuori bilancio si intende qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità, ***anche quelle non registrate***, che non è iscritto a bilancio. Le disposizioni fuori bilancio possono essere associate alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities - "SPE") e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. ***Esempi di tali disposizioni fuori bilancio comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici o obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, accordi combinati di vendita e riacquisto, disposizioni per la spedizione delle merci, disposizioni take or pay, titolarizzazione convenuta tramite società distinte e entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di leasing operativo, outsourcing, e altre operazioni analoghe.*** Informazioni appropriate ***sui rischi e sui vantaggi significativi delle*** disposizioni fuori bilancio devono essere fornite nell'allegato ai conti o ai conti consolidati.

Motivazione

(i) La trasparenza delle disposizioni fuori bilancio dovrebbe essere richiesta anche nel caso di entità non registrate. (ii) Il significato di "disposizione fuori bilancio" andrebbe chiarito

ulteriormente. (iii) Solo i rischi e i benefici materiali di tali disposizioni fuori bilancio dovrebbero essere comunicati.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 8

(8) Le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno *sede* sociale nella Comunità devono essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificata della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione deve fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, deve essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo.

(8) Le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno *ufficio* sociale nella Comunità devono essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificata della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione deve *almeno* fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione *delle caratteristiche principali* dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. ***La dichiarazione sul governo societario dovrebbe specificare se la società applica disposizioni sul governo societario diverse da quelle previste nel diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni siano o meno direttamente fissate in un codice di governo societario cui la società è soggetta o in qualsiasi codice di governo societario che la società possa aver deciso di applicare.*** Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, deve essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo.

Motivazione

(i) La modifica da "sede" in "ufficio" è una correzione tecnica; (ii) le società dovrebbero

essere libere di includere più informazioni nelle loro dichiarazioni di governo societario qualora lo desiderino; (iii) per il lettore, una visione più ampia dei sistemi di gestione del rischio e di controllo internazionale sarà più utile di una descrizione estremamente dettagliata e meno onerosa per le società; (iv) la nuova frase chiarirà quello che le società gestite a livello pubblico devono fare e contribuirà quindi alla certezza giuridica.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 8 bis (nuovo)

(8 bis) Le varie misure adottate ai sensi della presente direttiva non dovrebbero necessariamente applicarsi agli stessi tipi di società o imprese. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare le piccole società, quali definite all'articolo 11 della Direttiva 78/660/CEE, dai requisiti concernenti le parti correlate e le disposizioni fuori bilancio ai sensi della presente direttiva. Le società che comunicano già informazioni in merito a operazioni con parti correlate e a disposizioni fuori bilancio nei loro conti secondo i principi contabili internazionali, quali adottati nell'Unione europea, non dovrebbero essere tenute a comunicare ulteriori informazioni a norma della presente direttiva dato che l'applicazione dei principi contabili internazionali fornisce già un quadro equo e veritiero di siffatta società. Le disposizioni figuranti nella presente direttiva concernenti la dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi a tutte le società, comprese banche, imprese di assicurazione e riassicurazione e emittenti di obbligazioni i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno il loro ufficio sociale nella Comunità. Le disposizioni nella presente direttiva concernenti i doveri e le responsabilità dei membri degli organi come pure le sanzioni dovrebbero applicarsi a tutte le società cui si applicano le direttive 78/660/CEE, 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹ e 91/674/CEE del 19 dicembre

1991 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione² e a tutte le imprese che elaborano conti consolidati in linea con la direttiva 83/349/CEE.

¹ *GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.2.2003, pag. 16).*

² *GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.*

Motivazione

Per evitare doppioni dei requisiti di trasparenza, in particolare per le società che applicano i principi IAS.

Emendamento 10 CONSIDERANDO 8 TER (nuovo)

(8 ter) Nella sua forma attuale la direttiva 78/660/CEE prevede una revisione quinquennale tra l'altro delle soglie massime per il bilancio e l'importo netto del volume d'affari che gli Stati membri possono applicare nel determinare quali società possano essere esentate da taluni obblighi di divulgazione. Oltre a tali revisioni quinquennali, può risultare ugualmente opportuno un aumento un tantum supplementare delle soglie relative al bilancio e all'importo netto del volume d'affari. Non è fatto obbligo agli Stati membri di utilizzare tali soglie maggiorate.

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 11 CONSIDERANDO 10

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, **86/635/CEE e 91/674/CEE.**

Motivazione

Le disposizioni di questa direttiva devono coprire le banche e le imprese di assicurazione allo stesso modo di altri settori.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 11 bis (nuovo)

(11 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

Motivazione

Il testo è in linea con quello dell'articolo 3, paragrafo 1 della proposta della Commissione. È più opportuno trattare la questione in un considerando piuttosto che imporla quale obbligo formale attraverso un articolo.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTI -1 e -1 BIS (nuovi)
Articolo 11 e articolo 27 (direttiva 78/660/CEE)

- 1. All'articolo 11:

a) il primo comma è modificato come segue:

i) al primo trattino, i termini "totale dello stato patrimoniale: 3 650 000 EUR" sono sostituiti dai termini "totale dello stato patrimoniale: 4 400 000 EUR";

ii) al secondo trattino, i termini "importo netto del volume d'affari: 7 300 000 EUR" sono sostituiti dai termini "importo netto del volume d'affari 8 800 000 EUR";

b) il terzo comma è modificato in modo da sostituire i termini "direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2" con la formulazione "qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi".

- 1 bis. All'articolo 27:

a) il primo comma è modificato come segue:

i) al primo trattino, i termini "totale dello stato patrimoniale: 14 600 000 EUR" sono sostituiti dai termini "totale dello stato patrimoniale: 17 500 000 EUR";

ii) al secondo trattino, i termini "importo netto del volume d'affari: 29 200 000 EUR" sono sostituiti dai termini "importo netto del volume d'affari 35 000 000 EUR";

b) il terzo comma è modificato in modo da sostituire i termini "direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2" con la formulazione "qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi".

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso. Fissa un aumento una tantum delle soglie per le PMI (del 20%).

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovi)

Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis (nuovo) (direttiva 78/660/CEE)

- 1. All'articolo 42 bis è aggiunto il paragrafo:

5 bis. In deroga alla disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi contabili internazionali stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1725/2003, del 29 settembre 2003, come modificato fino all'entrata in vigore della presente direttiva, consentire o esigere la valutazione degli strumenti finanziari, assieme ai pertinenti requisiti in materia di informazione previsti dai principi contabili internazionali in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Motivazione

A fini di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1725/2005 e n. 1606/2002.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter (direttiva 78/660/CEE)

1. All'articolo 43, paragrafo 1, sono inseriti i punti 7 bis e 7 ter:

“7 bis) la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sulla società, nella misura in cui tali **informazioni siano significative e utili per** valutare la situazione finanziaria della società;

7 ter) **la natura, l’obiettivo commerciale e l’importo di ogni operazione realizzata** dalla società con parti correlate **quando tale operazione presenta** una certa importanza e non è stata conclusa alle condizioni di mercato normali. **Ai fini della presente direttiva si applica la definizione di parti correlate di cui al punto 3 del principio contabile internazionale IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” contenuto nel regolamento (CE) della Commissione 1725/2003;**”

1. All'articolo 43, paragrafo 1, sono inseriti i punti 7 bis e 7 ter:

“7 bis) la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sulla società, **purché i rischi o i benefici derivanti da tali disposizioni siano significativi e** nella misura in cui **la divulgazione di tali rischi o benefici sia necessaria** per valutare la situazione finanziaria della società;

Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE di limitare alla natura e all’obiettivo commerciale di tali disposizioni le informazioni la cui divulgazione è richiesta dal presente punto.”

“7 ter) **le operazioni realizzate** dalla società con parti correlate, **ivi compreso l’importo di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata e altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria della società, qualora tali operazioni presentino** una certa importanza e non **siano state concluse** alle condizioni di mercato normali. **Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria della società.**

Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all'articolo 27 di omettere le divulgazioni prescritte nel paragrafo di cui sopra salvo che dette società siano del tipo

indicato all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 77/91/CE, nel qual caso lo Stato membro può limitare la divulgazione per lo meno ad operazioni realizzate direttamente o indirettamente tra:

i) la società e i suoi maggiori azionisti, e

ii) la società e i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza.

Gli Stati membri possono esonerare le operazioni concluse tra due o più membri di un gruppo purché le filiali che sono parte dell'operazione siano di totale proprietà di tale membro.

"Parte correlata" ha lo stesso significato di quanto previsto nei principi contabili internazionali approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso, che omette in particolare gli oneri per le medie imprese non pubbliche.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 46 bis (direttiva 78/660/CEE)

2. È inserito il seguente articolo 46 bis:

“Articolo 46 bis

Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una **parte distinta** della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

1. un riferimento al codice di governo societario **che la società ha deciso di applicare o** al quale è soggetta **in**

2. È inserito il seguente articolo 46 bis:

“Articolo 46 bis

Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una **sezione specifica** della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

1. un riferimento:

applicazione della legge dello Stato membro nel quale ha sede sociale, accompagnato dalle informazioni necessarie per avere accesso a tale codice;

a) al codice di governo societario al quale è soggetta la società, e/o

b) al codice di governo societario che la società può aver deciso volontariamente di applicare, e /o

c) a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale.

Laddove si applichino i punti a) e b) di cui sopra, la società indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico mentre, laddove si applichi il punto c), la società rende pubbliche le sue pratiche di governo societario;

2. *l'indicazione se e in che* misura la società si *conforma al* codice sul governo societario di cui *al punto 1*;

2. *nella* misura *in cui una* società, *a norma del diritto nazionale*, si *discosta dal* codice sul governo societario di cui *ai punti 1 a) o b)*, *la società spiega da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta. Laddove la società abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui ai punti 1 a) o b), ne spiega i relativi motivi;*

3. la descrizione dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio;

3. la descrizione *delle caratteristiche principali* dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio *in relazione al processo di informativa finanziaria;*

4. le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i) della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;

4. le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i) della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *qualora la società sia soggetta a detta direttiva;*

5. la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio;

5. *salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi o nei regolamenti nazionali*, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle

6. la descrizione della composizione e del funzionamento *del consiglio* di amministrazione e dei *suoi* comitati.

Nella misura in cui una società si discosta dal codice di governo societario di cui al punto 1, è tenuta a spiegare da quali parti si discosta e per quale ragione.

modalità del loro esercizio;

6. la descrizione della composizione e del funzionamento *degli organi* di amministrazione, *gestione e vigilanza* e dei *loro* comitati.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste al presente articolo figurino in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione a norma dell'articolo 47 o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società. Nel caso di una relazione distinta, la dichiarazione sul governo societario può contenere un riferimento alla relazione sulla gestione indicante dove le informazioni richieste al punto 4 sono rese disponibili. Alle disposizioni dei punti 3 e 4 del primo comma si applica l'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma. Per le restanti informazioni il controllore legale dei conti verifica che sia stata elaborata una dichiarazione sul governo societario.

Gli Stati membri possono esentare le società che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dall'applicazione delle disposizioni del primo comma, punti 1), 2), 5) e 6), salvo che tali società abbiano emesso azioni che sono negoziate in un organo negoziale multilaterale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE."

Motivazione

La formulazione proposta da questo emendamento di compromesso riunisce l'emendamento 14 ECON e l'emendamento 34 a seguito dell'accordo raggiunto durante il trilogio informale.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Sezione 10 bis (direttiva 78/660/CEE)

3. È inserita la seguente sezione 10 bis:

“SEZIONE 10 bis

Responsabilità per i conti annuali e la relazione sulla gestione

Articolo 50 ter

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza della società **siano** collettivamente **responsabili verso la società per quanto riguarda l'osservanza** dei requisiti della presente direttiva concernenti la redazione e la pubblicazione dei conti annuali **e** della relazione sulla gestione.

Articolo 50 quater

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 50 ter della presente direttiva.”

3. È inserita la seguente sezione 10 bis:

“SEZIONE 10 bis

Doveri e responsabilità per i conti annuali e la relazione sulla gestione

Articolo 50 ter

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione **e** vigilanza della società **abbiano** collettivamente **il dovere di garantire che i** conti annuali, la relazione sulla gestione **e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 46 bis della presente direttiva, siano redatti e pubblicati in** osservanza dei requisiti della presente direttiva **e dei principi contabili internazionali adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali organi operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto internazionale.**

Articolo 50 quater

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 50 ter della presente direttiva **almeno nei confronti della società, in caso di violazione del dovere di cui all'articolo 50 ter.**”

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 53 bis (direttiva 78/660/CEE)

3 bis. L'articolo 53 bis è modificato nel modo seguente:

a) i termini "43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter" sono inseriti dopo "Articoli 11, 27"; e

b) i termini "di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari" sono sostituiti da "ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Motivazione

Adeguamento alla direttiva 2004/39/CE e adeguamento tecnico ai nuovi punti 7 bis e 7 ter dell'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 60 bis (direttiva 78/660/CEE)

4. È inserito il seguente articolo 60 bis:

“Articolo 60 bis

Fermo restando l'articolo 6 della direttiva 68/151/CEE e il diritto degli Stati membri ad imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2006 e provvedono a notificare immediatamente le

4. È inserito il seguente articolo 60 bis:

“Articolo 60 bis

Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.”

eventuali modificazioni successive.”

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 61 bis (direttiva 78/660/CEE)

3 bis. L'articolo 61 bis è modificato nel modo seguente:

a) i termini "1° gennaio 2007" sono sostituiti dai termini "1° luglio 2007"; e

b) i termini "in particolare il principio contabile internazionale 39 quale definito in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti dopo i termini "nell'applicazione delle norme sulla contabilità a valore equo".

Motivazione

Adeguamento al regolamento (CE) n. 1606/2002.

Emendamento 21
ARTICOLO 2, PUNTO 1
Articolo 34, punti 7 bis e 7 ter (direttiva 83/349/CEE)

1. All'articolo 34, sono inseriti i seguenti punti 7 bis e 7 ter:

“7 bis) La natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni non incluse nel bilancio consolidato nonché il loro impatto finanziario sulla società, nella misura in cui tali informazioni ***siano direttamente rilevanti e utili*** per valutare la situazione finanziaria delle società incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.”

7 ter) ***La natura, l'obiettivo commerciale e l'importo di ogni operazione realizzata*** dalla

1. All'articolo 34, sono inseriti i seguenti punti 7 bis e 7 ter:

“7 bis) La natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni non incluse nel bilancio consolidato nonché il loro impatto finanziario sulla società, ***purché i rischi o i benefici di dette disposizioni siano significativi e*** nella misura in cui ***la divulgazione degli stessi sia necessaria*** per valutare la situazione finanziaria delle società incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.”

7 ter) ***Le operazioni, ad eccezione di quelle interne a un gruppo, realizzate*** dalla società

società madre, o da altre società incluse nel consolidamento, con parti correlate **quando tale operazione presenta** una certa importanza e non **è stata conclusa** alle condizioni di mercato normali."

madre, o da altre società incluse nel consolidamento, con parti correlate, **compresi gli importi di tali operazioni, la natura della relazione con la parte correlata nonché altre informazioni in merito alle operazioni necessarie per capire la situazione finanziaria delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme, qualora siffatte operazioni presentino** una certa importanza e non **siano state concluse** alle condizioni di mercato normali. **Le informazioni in merito a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura tranne quando sono necessarie informazioni distinte per capire gli effetti delle operazioni con parti correlate sulla situazione finanziaria delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.**"

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 22

ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articolo 36, paragrafo 2, lettera f) (direttiva 83/349/CEE)

2. All'articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) *i* sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo in relazione con il processo di redazione dei conti consolidati. Qualora la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione costituiscano un'unica relazione, tali informazioni figurano nella sezione della relazione contenente la dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE."

2. All'articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) **qualora un'impresa abbia valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le caratteristiche principali dei** sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo in relazione con il processo di redazione dei conti consolidati. Qualora la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione costituiscano un'unica relazione, tali informazioni figurano nella sezione della relazione contenente la dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della

direttiva 78/660/CEE.

Se uno Stato membro permette che le informazioni richieste dall'articolo 46 bis, primo comma, della direttiva 78/660/CEE siano indicate in una relazione separata pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 47 di tale direttiva, le informazioni fornite ai sensi del primo comma devono a loro volta figurare nella relazione separata. Si applica l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 23
ARTICOLO 2, PUNTO 3
Sezione 3 bis (direttiva 83/349/CEE)

3. È inserita la seguente sezione 3 bis:

“SEZIONE 3 bis

Responsabilità per quanto riguarda la redazione dei conti annuali consolidati e della relazione consolidata sulla gestione

Articolo 36 bis

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza della società che redigono i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione ***siano collettivamente responsabili verso tale società per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti della presente direttiva concernenti la redazione e la pubblicazione dei conti annuali consolidati e della relazione consolidata sulla gestione.***

3. È inserita la seguente sezione 3 bis:

“SEZIONE 3 bis

Doveri e responsabilità per quanto riguarda la redazione dei conti annuali consolidati e della relazione consolidata sulla gestione

Articolo 36 bis

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza della società che redigono i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione ***abbiano il dovere collettivo di assicurare che i conti annuali consolidati, la relazione consolidata sulla gestione e, qualora presentata separatamente, la dichiarazione sul governo societario a norma dell'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE, siano elaborati e pubblicati conformemente ai requisiti della presente direttiva e, ove applicabile, conformemente ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali organi operano nell'ambito***

delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale."

Articolo 36 ter

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 36 bis della presente direttiva."

Articolo 36 ter

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 36 bis della presente direttiva, **almeno nei confronti della società che redige i conti consolidati, in caso di violazione del dovere di cui all'articolo 36 bis."**

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 24

ARTICOLO 2, PUNTO 4

Articolo 41, paragrafo 1 bis (direttiva 83/349/CEE)

1 bis. ***Ai fini della presente direttiva si applica la definizione di parti correlate di cui al punto 3 del principio contabile internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" contenuto nel regolamento (CE) della Commissione 1725/2003.***

1 bis. ***La definizione di parti correlate corrisponde a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Motivazione

Il riferimento ai principi contabili internazionali è stato modificato poiché non è opportuno avere riferimenti ad un elemento specifico di un singolo principio contabile internazionale, anche perché il riferimento appropriato potrebbe cambiare.

Emendamento 25

ARTICOLO 2, PUNTO 5

Articolo 48 (direttiva 83/349/CEE)

5. È inserito il seguente articolo 48:

“Articolo 48

“Fermo restando l’articolo 6 della direttiva 68/151/CEE e il diritto degli Stati membri

5. È inserito il seguente articolo 48:

“Articolo 48

“Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle

ad imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2006 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.”

Motivazione

L'emendamento è conforme al testo di compromesso.

Emendamento 26
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis

La direttiva 86/635/CEE è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'articolo 42, prima frase, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, l'articolo 46 bis, gli articoli da 48 a 50, gli articoli 50 bis, 50 ter, 50 quater, l'articolo 51, paragrafo 1 e l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti."

Motivazione

Adeguamento tecnico della direttiva 86/635/CEE.

Emendamento 15
ARTICOLO 2 TER (nuovo)

Articolo 2 ter

La direttiva 91/674/CEE è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, gli articoli 42 e da 42 bis a 42 septies, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 ter e da 9 a 14, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 46 bis, da 48 a 50, 50 bis, 50 ter, 50 quater, l'articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 51 bis, da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti."

Motivazione

Adeguamento tecnico della direttiva 86/635/CEE.

Emendamento 16
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2006**. **Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **24 mesi dalla data della sua entrata in vigore.**

Motivazione

Chiarimento tecnico.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

L'obiettivo della presente proposta di direttiva della Commissione è di rafforzare, attraverso la revisione delle direttive contabili 78/660/CEE relative ai conti annuali di taluni tipi di società (quarta direttiva relativa al diritto delle società) e 83/349/CEE relativa ai conti consolidati (settima direttiva relativa al diritto delle società) la fiducia nei conti annuali e nelle relazioni di esecuzione delle imprese europee, nonché garantire che gli azionisti e le altre parti interessate ricevano informazioni attendibili, complete e facilmente accessibili.

Come già annunciato nel piano d'azione relativo alla modernizzazione del diritto delle società e al rafforzamento del governo societario del 21 marzo 2003, la Commissione propone di modificare ed integrare le direttive contabili relativamente ai seguenti punti:

- Migliorare la trasparenza nelle operazioni fuori bilancio

Al fine di assicurare l'obbligo per tutte le imprese, quotate e non quotate, di rendere note tutte le operazioni fuori bilancio e la relativa incidenza finanziaria, qualora esse possano servire all'investitore nella valutazione della situazione finanziaria di una società, la proposta di direttiva prevede la divulgazione, in allegato ai conti annuali e ai conti consolidati, di specifiche informazioni supplementari relative alle operazioni fuori bilancio. A tal fine, essa propone di inserire un nuovo comma all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE e un nuovo paragrafo all'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE.

- Migliorare la trasparenza nelle transazioni con parti collegate

La proposta di direttiva prevede la divulgazione delle transazioni future con parti collegate, qualora esse siano di significativa importanza e non siano effettuate a normali condizioni di mercato. Per determinare il significato di "parte collegata" occorre integrare le definizioni espresse nell'*International Accounting Standard* (IAS) 24 come riconosciute dal regolamento IAS¹. La Commissione propone pertanto, all'articolo 1, l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 43, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE e, all'articolo 2, l'inserimento di un nuovo paragrafo all'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE. Inoltre l'articolo 2 della proposta di direttiva prevede l'inserimento di un paragrafo 1 bis all'articolo 41 della direttiva 83/349/CEE.

- Definire le responsabilità collettive dei membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza

La proposta di direttiva prevede l'integrazione delle direttive contabili, tramite l'inserimento di disposizioni in materia di responsabilità dei membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza nei confronti dell'impresa, per quanto riguarda i conti annuali e le relazioni di esecuzione. A tal fine, la proposta di direttiva prevede, all'articolo 1, di inserire una nuova sezione nella direttiva 78/660/CEE (articoli 50b e 60a) e, all'articolo 2, di inserire una nuova

¹ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

sezione nella direttiva 83/349/CEE (articolo 36, paragrafo a). È previsto inoltre l'inserimento di un articolo 48 nella sezione 6 della direttiva 83/349/CEE.

- Istituire una dichiarazione relativa al governo societario

Secondo quanto prevede la proposta di direttiva, la dichiarazione relativa al governo societario deve costituire una sezione specifica della relazione di esecuzione delle imprese. Tale relazione deve contenere anche informazioni specifiche ai sensi della direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto, nonché informazioni sul sistema di gestione dei rischi, sul funzionamento dell'assemblea generale degli azionisti, compresi i diritti di questi ultimi e sul funzionamento del consiglio di amministrazione e dei vari comitati. Pertanto, la Commissione propone di inserire una nuova sezione (9 bis) nella direttiva 78/660/CEE e, in relazione al bilancio annuale consolidato, un nuovo comma all'articolo 36, paragrafo 2 della direttiva 83/349/CEE, volto a limitare l'obbligo di comunicazione delle informazioni all'ambito dei sistemi di gestione dei rischi e del controllo interno finalizzati all'elaborazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore l'iniziativa della Commissione che mira, attraverso la revisione delle direttive contabili, al rafforzamento della fiducia nei conti annuali e le relazioni di esecuzione delle imprese europee, nonché al miglioramento della trasparenza nelle transazioni.

D'altra parte il relatore ritiene opportuno evitare un'eccessiva regolamentazione, la quale comporterebbe costi elevati e sarebbe nel contempo fonte di inefficienze. Le misure volte al miglioramento della trasparenza relativa alle imprese e alla definizione delle responsabilità per eventuali comportamenti irregolari devono essere commisurate al loro effettivo utilizzo da parte degli azionisti e delle altre parti interessate. Occorre pertanto limitare gli obblighi relativi alla trasmissione dei dati. L'estensione di tali obblighi dovrebbe essere prevista solo in casi opportuni e necessari.

Il relatore è dell'opinione che la comunicazione in allegato delle operazioni fuori bilancio non sia necessaria, in quanto la regolamentazione relativa all'illustrazione dei conti contenuta nell'IAS 1 garantisce già ampiamente la divulgazione da parte delle imprese di informazioni rilevanti ai fini decisionali.

Il relatore ritiene inoltre che l'equiparazione proposta della Commissione tra le imprese che operano nel mercato dei capitali e quelle non orientate al suddetto mercato non sia necessaria: dal momento che queste ultime non fanno ricorso al mercato in questione, infatti, esse non hanno alcun interesse a registrare le operazioni fuori bilancio nell'allegato. Anche l'obbligo relativo alla divulgazione delle transazioni con parti collegate appare sproporzionato: non si vede in che misura esso contribuirebbe ad accrescere la tutela dei creditori. Tra l'altro questo punto è stato già chiarito a sufficienza nell'IAS 24. Il relatore propone pertanto di cancellare la suddetta proposta della Commissione.

Il principio fondamentale della responsabilità collettiva relativa all'elaborazione e alla divulgazione dei conti annuali e delle relazioni di esecuzione necessita di alcuni chiarimenti.

Occorre distinguere tra "responsabilità" e "responsabilità civile". Non c'è infatti alcun automatismo tra i due concetti. La responsabilità e la responsabilità civile si fondano unicamente sul diritto nazionale. La direttiva non istituisce alcuna norma sulla responsabilità civile. I membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza sono responsabili dell'attività degli organi a cui appartengono soltanto in maniera collettiva, e non individualmente. La responsabilità collettiva sussiste solo all'interno di un organo e non tra diversi organi.

Per quanto concerne la dichiarazione sul governo societario, il relatore ritiene che essa non debba essere parte della relazione di esecuzione, in quanto ciò comporterebbe una verifica nei confronti della direzione societaria. Egli considera inoltre superfluo e sproporzionato l'obbligo di registrazione, nella dichiarazione sul governo societario, di molti dei dati richiesti, poiché il beneficio che ne deriverebbe sarebbe inferiore ai relativi oneri e costi da sostenere. La quantità di dati richiesta è infatti superiore al necessario e comporterebbe ulteriori costi ingiustificati per le imprese. L'autorità legislativa comunitaria non dovrebbe indebolire il principio dell'amministrazione autonoma attraverso le commissioni per i codici nazionali di governo societario, al fine di ottenere il vantaggio di una reazione del mercato più flessibile.

Gli emendamenti di compromesso presentati dal relatore puntano a un accordo in prima lettura. In particolare, nella direttiva 78/660/CE è stato inserito un nuovo articolo che consente un incremento del 20% dei massimali per le piccole e medie imprese.

La relazione è stata approvata all'unanimità nella commissione.

18.7.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati (COM(2004)0725 – C6-0164/2004 – 2004/0250(COD))

Relatore per parere: Harald Ettl

BREVE MOTIVAZIONE

Situazione attuale

Nel giugno 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione denominata "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" nella quale poneva l'accento sulla comparabilità, l'accuratezza e la trasparenza delle società europee quali aspetti fondamentali dell'integrazione dei mercati finanziari europei e della loro competitività internazionale. E' riconosciuto che tali prassi comuni relative al governo societario, alla relazione sulla gestione e alla relazione annuale consolidata in particolare, sono cruciali per la creazione di un mercato unico ben funzionante per i servizi e i prodotti finanziari.

Importanza analoga dovrebbe essere attribuita alla fiducia degli operatori di mercato in informazioni affidabili e complete presentate nelle dichiarazioni finanziarie e nelle relazioni sulla gestione delle società europee, accompagnate da una maggiore trasparenza societaria per gli investitori. In linea con tali obiettivi la Commissione ha proposto di ammodernare le due direttive sui conti annuali e sui conti consolidati - le cosiddette settima e quarta direttiva contabile - che forniscono una base armonizzata per i principi contabili.

I principi contabili e di audit decidono in merito alla qualità delle decisioni relative al credito e all'allocazione del capitale mentre informazioni esaustive e la trasparenza contribuiscono alla stabilità finanziaria su un macro-livello e rafforzano la disciplina di mercato come pure la prudente gestione dei rischi, rappresentando un presupposto per l'efficacia del mercato finanziario.

Inoltre, i partecipanti al mercato sono convinti, e gli accademici hanno fornito prove empiriche, che la qualità delle informazioni di una società contribuisce in ampia misura al

potere di contrarre debiti di una società e riduce il suo scarto creditore.

Tali fatti acquisiscono importanza alla luce dei recenti vari scandali societari di politica di informazione inadeguata e cattiva condotta di varie eminenti società con sede su entrambe le sponde dell'Atlantico, ma anche della crescente tendenza delle società europee ad operare a livello transnazionale, del rafforzamento dell'integrazione dei mercati dei capitali europei, dell'emergenza di nuove tecnologie commerciali e infine del recente allargamento UE. E' pertanto necessario promuovere un ulteriore rafforzamento del mercato finanziario integrato UE per incrementare la fiducia e ridurre l'incertezza per i partecipanti ai mercati finanziari. Sembra necessario un certo livello di armonizzazione per le norme in materia di trasparenza e contabilità in seno all'UE a 25

La proposta della Commissione

La proposta di direttiva sui conti annuali appoggia due strategie UE:

- il Piano d'azione per i servizi finanziari e il piano d'azione per modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea (COM(2003)284 def.) che confermano la responsabilità collettiva dei membri del consiglio di amministrazione, il miglioramento delle informazioni fornite dai gruppi e l'introduzione della dichiarazione di governo societario;
- la logica della direttiva proposta inglobata nella comunicazione della Commissione sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette del 27.09.2004 (COM(2004)611 def.).

La direttiva si incentra su tre questioni principali:

- stabilire la responsabilità collettiva degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza;
- l'introduzione della dichiarazione sul governo societario;
- miglioramento della trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio.

La decisione politica fondamentale deve riguardare la questione di quali società dovrebbero essere soggette a norme vincolanti in materia di trasparenza.

Dovremmo accettare una delle proposte chiave della direttiva della Commissione di ampliare la gamma di imprese soggette a requisiti vincolanti in materia di trasparenza del loro status di governo societario a tutte le imprese che hanno emesso titoli su mercati regolamentati e non solo a quelle che hanno emesso azioni.

I critici sostengono tuttavia che ciò comporterebbe costi supplementari relativi all'informazione per gli emittenti di obbligazioni o obbligazioni convertibili e metterebbe a repentaglio le posizioni in materia di privacy dell'impresa emittente di medie dimensioni. Ciò nonostante, i benefici derivanti da informazioni trasparenti per i mercati finanziari e la protezione degli investitori superano chiaramente i costi. Inoltre, si deve tener conto del fatto

che la direttiva proposta dà altresì spazio agli emittenti che desidererebbero non fornire informazioni in materia di governo societario (in tal caso la società dovrebbe semplicemente fornire una spiegazione per la sua decisione).

Alcuni emendamenti mirano a prevenire costi di audit relativi alla dichiarazione sul governo societario (tramite l'ubicazione della dichiarazione) o costi che potrebbero derivare da doppioni dei requisiti in materia di informazione. Altri emendamenti mirano a ridurre i requisiti di trasparenza (per disposizioni fuori bilancio e per le operazioni con parti correlate) a quelli che forniscono effettivamente informazioni significative per gli investitori e gli intermediari finanziari. Requisiti in materia di informazione per gli emittenti (più importanti) legati ai principi IAS non dovrebbero essere estesi oltre il livello IAS. Per le società più piccole, soprattutto quelle che nono hanno ancora emanato titoli in mercati regolamentati, vi sono buoni motivi per "regolamentazioni light", l'abolizione della burocrazia e per attribuire agli Stati membri poteri discrezionali per esentare le PIM da taluni obblighi in materia di informazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 2	
(2) Conformemente a tale Piano d'azione, i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di una società devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società per quanto riguarda la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione. La stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza delle società che redigono conti consolidati. Da un lato ciò non impedirebbe agli Stati membri di andare oltre prevedendo la responsabilità diretta nei confronti degli azionisti o persino di altre parti interessate. Dall'altro, gli Stati membri devono astenersi dall'applicare un sistema che limiti la	(2) Conformemente a tale Piano d'azione, i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di una società devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società per quanto riguarda la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione. La stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza delle società che redigono conti consolidati. <i>Tali organi operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale.</i> Da un lato ciò non impedirebbe agli Stati membri di andare oltre prevedendo la responsabilità diretta nei confronti degli azionisti o persino

¹ Non ancora pubblicato in GU.

responsabilità ad un livello puramente individuale. Ciò non impedisce evidentemente ai tribunali e agli altri organismi incaricati di assicurare il rispetto della legge di infliggere sanzioni a singoli membri di tali organi.

di altre parti interessate, **segnatamente i dipendenti**. Dall'altro, gli Stati membri devono astenersi dall'applicare un sistema che limiti la responsabilità ad un livello puramente individuale. Ciò non impedisce evidentemente ai tribunali e agli altri organismi incaricati di assicurare il rispetto della legge di infliggere sanzioni a singoli membri di tali organi.

Motivazione

La responsabilità collettiva dei membri degli organi summenzionati deve essere in linea con la legislazione societaria negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le differenze tra sistemi a un livello o a due livelli. La responsabilità collettiva deve essere limitata all'organo pertinente senza che scatti automaticamente la responsabilità da un organo all'altro. Oltre agli azionisti, le altre parti interessate alle pratiche di governo di una società quotata in borsa sono segnatamente gli stakeholder e i dipendenti.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 4

(4) Allo stato attuale la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati si limitano a prevedere la comunicazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate. **Questo obbligo di comunicazione** deve essere **esteso** ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi dei membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza.

(4) Allo stato attuale la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati si limitano a prevedere la comunicazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate. **Al fine di avvicinare le società i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati alle società che applicano i principi contabili internazionali per i loro conti consolidati, la comunicazione** deve essere **estesa** ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi dei membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza, **ma solamente quando tali operazioni sono importanti e non sono effettuate in normali condizioni economiche.**

La comunicazione delle operazioni di una

La comunicazione delle operazioni di una

certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare la situazione finanziaria di una società nonché quella del gruppo al quale essa eventualmente appartiene.

certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare la situazione finanziaria di una società nonché quella del gruppo al quale essa eventualmente appartiene. **Operazioni intragruppo con parti correlate dovrebbero essere eliminate nella preparazione delle dichiarazioni finanziarie consolidate.**

Motivazione

La trasparenza in merito alle operazioni con parti correlate a) dovrebbe essere estesa a società non quotate in borsa e b) il numero delle parti correlate dovrebbe essere esteso ai dirigenti e ai loro coniugi, ma solamente quando tali operazioni sono importanti e non effettuate in normali condizioni economiche.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 5

(5) Le definizioni **applicabili per quanto riguarda le informazioni da fornire in ordine alle parti correlate** contenute nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione **con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere integrate nelle** direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

(5) Le definizioni **di una parte correlata** contenute nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione **ai sensi del** regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio **del 19 luglio 2002 sull'applicazione dei principi contabili internazionali**, devono essere **applicate alle** direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 7

(7) Per disposizione fuori bilancio si intende qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità che non è iscritto a bilancio. Le disposizioni fuori bilancio possono essere associate alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities - "SPE") e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici,

(7) Per disposizione fuori bilancio si intende qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità, **anche quelle non registrate**, che non è iscritto a bilancio. Le disposizioni fuori bilancio possono essere associate alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities - "SPE") e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o

legali, fiscali o contabili.

contabili. *Esempi di tali disposizioni fuori bilancio comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici o obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, accordi combinati di vendita e riacquisto, disposizioni per la spedizione delle merci, disposizioni take or pay, titolarizzazione convenuta tramite società distinte e entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di leasing operativo, outsourcing, e altre operazioni analoghe.*

Informazioni appropriate sulle disposizioni fuori bilancio devono essere fornite nell'allegato ai conti o ai conti consolidati.

Informazioni appropriate *sui rischi e sui vantaggi importanti delle* disposizioni fuori bilancio devono essere fornite nell'allegato ai conti o ai conti consolidati.

Motivazione

Impegni fuori bilancio che sono coperti dall'obbligo di trasparenza dovrebbero essere definiti in modo più dettagliato. Gli Stati membri possono esentare le PMI da tali requisiti (cfr. emendamento 6).

Emendamento 5 CONSIDERANDO 8

(8) Le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno *sede* sociale nella Comunità devono essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificata della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione deve fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.

(8) Le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno *ufficio* sociale nella Comunità devono essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificata della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione deve *almeno* fornire agli azionisti *e ai dipendenti* informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. *La dichiarazione sul governo societario dovrebbe specificare se la società applica disposizioni sul governo societario diverse da quelle previste nel diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni siano o meno direttamente*

fissate in un codice di governo societario cui la società è soggetta o in qualsiasi codice di governo societario che la società possa aver deciso di applicare. Qualora una società non sia soggetta a disposizioni obbligatorie in materia di governo societario e abbia altresì deciso di non applicare disposizioni volontarie di governo societario, dovrebbe menzionarlo e spiegarne i motivi nella sua dichiarazione sul governo societario.

Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, deve essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno **del gruppo**.

Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, deve essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno **della società madre o, secondo le disposizioni nazionali in vigore, in una relazione separata allegata a tale relazione o nella relazione unica.**

Motivazione

a) Oltre agli azionisti, altre parti interessate a pratiche di governo societario di una società quotata in borsa sono gli stakeholder e i dipendenti.

b) L'onere amministrativo e i costi finanziari per la diffusione di informazioni in merito al governo societario di una società dovrebbero essere il meno gravosi possibile per le società. E' possibile persino l'astensione da un codice di governo societario volontario purché la società spieghi i motivi di tale scelta.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 8 bis (nuovo)

(8 bis) Le varie misure adottate ai sensi della presente direttiva non dovrebbero necessariamente applicarsi agli stessi tipi di società o imprese. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare le piccole società, quali definite all'articolo 11 della Direttiva 78/660/CEE, dai requisiti concernenti le parti correlate e le

disposizioni fuori bilancio ai sensi della presente direttiva. Le società che comunicano già informazioni in merito a operazioni con parti correlate e a disposizioni fuori bilancio nei loro conti secondo i principi contabili internazionali, quali adottati nell'Unione europea, non dovrebbero essere tenute a comunicare ulteriori informazioni a norma della presente direttiva dato che l'applicazione dei principi contabili internazionali fornisce già un quadro equo e veritiero di siffatta società. Le disposizioni figuranti nella presente direttiva concernenti la dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi a tutte le società, comprese banche, imprese di assicurazione e riassicurazione e emittenti di obbligazioni i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno il loro ufficio sociale nella Comunità. Le disposizioni nella presente direttiva concernenti i doveri e le responsabilità dei membri degli organi come pure le sanzioni dovrebbero applicarsi a tutte le società cui si applicano le direttive 78/660/CEE, 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹ e 91/674/CEE del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione² e a tutte le imprese che elaborano conti consolidati in linea con la direttiva 83/349/CEE.

¹ *GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.2.2003, pag. 16).*

² *GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.*

Motivazione

Per evitare doppioni dei requisiti di trasparenza, in particolare per le società che applicano i principi IAS.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

(11 bis) Il Consiglio, in linea con il paragrafo 34 dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹ dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a elaborare, per essi stessi e nell'interesse della Comunità, proprie tabelle che illustreranno, per quanto possibile, la correlazione tra la Direttiva e le misure di recepimento, nonché a renderle pubbliche.

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

La trasparenza del recepimento di questa direttiva in regolamenti nazionali facilita investimenti transfrontalieri e rafforza la fiducia a livello UE.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 bis (direttiva 78/660/CEE)

(7 bis) la natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sulla società, ***nella misura in cui tali*** informazioni siano significative e utili per valutare la situazione finanziaria della società;

(7bis) la natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sulla società, ***purché le*** informazioni ***relative ai rischi e ai benefici*** siano significative e ***nella misura in cui tali informazioni*** siano utili per valutare la situazione finanziaria della società. ***Gli Stati membri possono consentire alle società di cui all'articolo 27 di limitare le informazioni allo stretto necessario per la valutazione della situazione finanziaria della società;***

Motivazione

Le note relative ai conti annuali e ai conti consolidati delle società devono fornire informazioni sulle disposizioni fuori bilancio e sulle operazioni con parti correlate, ma gli Stati membri possono esentare le operazioni che non sono né significative né concluse in normali condizioni economiche.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter (direttiva 78/660/CEE)

(7 ter) la natura, l'obiettivo commerciale e l'importo di ogni operazione realizzata dalla società con parti correlate quando tale operazione presenta una certa importanza e non è stata conclusa alle condizioni di mercato normali. Ai fini della presente direttiva si applica la definizione di parti correlate di cui al punto 3 del principio contabile internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" contenuto nel regolamento (CE) della Commissione 1725/2003¹;

(7ter) le operazioni che sono state effettuate dalla società con parti correlate, compreso l'importo di siffatte operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata come pure altre informazioni in merito alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria della società, qualora siffatte operazioni siano importanti e non siano state concluse alle normali condizioni di mercato. Le informazioni in merito alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura tranne quando siano necessarie informazioni distinte per comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria della società. Gli Stati membri possono esentare le operazioni effettuate tra due o più membri di un gruppo purché le sussidiarie che sono parte dell'operazione siano interamente di proprietà di un siffatto membro.

Parte correlata ha lo stesso significato di quanto previsto nei principi contabili internazionali adottati in linea con il Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali¹."

¹ GUL 261 del 13.10.2003, pag. 1.

¹ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 43, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 78/660/CEE)

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di trasparenza le società ai

sensi dell'articolo 27 della presente direttiva, le società i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹, e altre società purché siano succursali in virtù dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE.

¹ *GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.*

Motivazione

I requisiti di informazione proposti nella presente direttiva comporterebbero un eccesso di regolamentazione, con oneri e costi supplementari per le piccole imprese e le società non quotate in borsa. Tali imprese non ricorrono ai mercati pubblici di capitali e in generale non sono interessate da disposizioni fuori bilancio come le società specializzate e le attività offshore. Nel caso di società consolidate, le disposizioni fuori bilancio di questo tipo dovrebbero essere comunicate solo a livello di società consolidata. Anche le sussidiarie di gruppi dovrebbero essere esentate dai requisiti d'informazione dato che il gruppo dovrebbe essere considerato come l'unità economica e le relazioni tra le sussidiarie del gruppo sarebbero abolite dall'unione.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 46 bis, alinea (direttiva 78/660/CEE)

Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della Direttiva 2004/39/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio** includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una **parte distinta** della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della Direttiva 2004/39/CE includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una **sezione specifica** della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

Motivazione

- a) cfr. motivazione relativa all'emendamento 5*
- b) "comply or explain" è un principio ben accettato dalle società per decidere (e riferire) in*

merito alle loro norme di governo societario;
c) le dichiarazioni sul governo societario non dovrebbero essere gravate da responsabilità eccessive per i controllori legali dei conti e da costi per le società.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, punto 1 (direttiva 78/660/CEE)

1. un riferimento ***al codice di governo societario che la società ha deciso di applicare o al quale è soggetta in applicazione della legge dello Stato membro nel quale ha sede sociale, accompagnato dalle informazioni necessarie per avere accesso a tale codice;***

1. un riferimento

a) al codice di governo societario al quale la società è soggetta in applicazione della legge dello Stato membro nel quale ha l'ufficio sociale e/o

b) al codice di governo societario che la società può aver deciso di applicare volontariamente, e/o

c) a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale.

Laddove si applichino i punti a) e b) di cui sopra, la società indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico mentre, laddove si applichi il punto c), la società rende pubblicamente disponibili le sue pratiche di governo societario;

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 11.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, punto 2 (direttiva 78/660/CEE)

2. l'indicazione se e in che misura la società si conforma al codice sul governo societario di cui al punto 1;

2. nella misura in cui una società si discosta dal codice sul governo societario di cui ai punti 1 a) o b), un'indicazione che precisi da quali parti del codice sul governo

societario la società si discosta e i motivi di tale scelta. Nei casi in cui una società abbia deciso di non applicare disposizioni di governo societario, ne spiega i relativi motivi;

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, punto 3 (direttiva 78/660/CEE)

3. la descrizione dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio;

3. la descrizione **delle caratteristiche principali** dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio **in relazione al processo di informativa finanziaria;**

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, punto 5 (direttiva 78/660/CEE)

5. la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio;

5. a meno che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi o nei regolamenti nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio. **Tale disposizione si applica solamente alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della Direttiva 2004/39/CE;**

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, punto 6 (direttiva 78/660/CEE)

6. la descrizione della composizione e del funzionamento del *consiglio* di amministrazione *e dei suoi comitati*.

6. la descrizione della composizione e del funzionamento *dei comitati* di amministrazione, *gestione e controllo*.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 78/660/CEE)

1 bis. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste al primo comma del presente articolo possano essere aggiunte come un capitolo all'allegato della relazione sulla gestione o fornite in una relazione distinta pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione o in un riferimento nella relazione sulla gestione che indichi dove la dichiarazione sul governo societario può essere trovata nel sito web della società. In tal caso, la dichiarazione sul governo societario contiene un riferimento alla relazione sulla gestione che indica dove le informazioni richieste al punto 4 sono rese disponibili.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 46 bis, paragrafo 1 6 ter (nuovo) (direttiva 78/660/CEE)

1 ter. il controllore legale dei conti deve solamente verificare che le informazioni concernenti i punti 1), 2), 5) e 6) siano disponibili, mentre le informazioni concernenti i punti 3) e 4) dovrebbero

essere oggetto di una verifica di coerenza.

Si applica l'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 46 bis, paragrafo 2 (direttiva 78/660/CEE)

Nella misura in cui una società si discosta dal codice di governo societario di cui al punto 1, è tenuta a spiegare da quali parti si discosta e per quale ragione. **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 12.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articoli 50 ter e 50 quater (direttiva 78/660/CEE)

Articolo 50 ter

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza della società siano collettivamente responsabili verso la società per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti della presente direttiva concernenti la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e della relazione sulla gestione.

Articolo 50 ter

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza della società siano collettivamente responsabili, **unitamente agli altri membri dello stesso organo, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenze**, verso la società, **ai sensi della pertinente legislazione nazionale**, per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti della presente direttiva **e dei principi contabili internazionali quali adottati in linea con il regolamento (CE) n. 1606/2002**, concernenti la redazione e la pubblicazione dei conti annuali, della relazione sulla gestione **e della dichiarazione sul governo societario conformemente all'articolo 46 bis della presente direttiva. Tali organi operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge nazionale.**

Gli Stati membri assicurano inoltre che il controllore sia responsabile dell'esattezza del suo attestato.

Articolo 50 quater

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 50 ter ***della presente direttiva.***

Articolo 50 quater

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 50 ter ***almeno nei confronti della società e dei suoi azionisti***

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'emendamento 1.

Emendamento 21

ARTICOLO 2, PUNTO 1

Articolo 34, punti 7 bis e 7 ter (direttiva 83/349/CEE)

7 bis. La natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni non incluse nel bilancio consolidato nonché il loro impatto finanziario sulla società, nella misura in cui tali informazioni siano ***direttamente rilevanti e*** utili per valutare la situazione finanziaria delle società incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.

7 ter. ***La natura, l'obiettivo commerciale e l'importo di ogni operazione realizzata*** dalla società madre, o da altre società incluse nel consolidamento, con parti correlate ***quando tale operazione presenta*** una certa importanza e non è ***stata conclusa*** alle condizioni di mercato normali.

7 bis. La natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni non incluse nel bilancio consolidato nonché il loro impatto finanziario sulle società, ***purché le informazioni in merito ai rischi o ai benefici siano significative e*** nella misura in cui tali informazioni siano utili per valutare la situazione finanziaria delle società incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.

7 ter. ***Le operazioni, ad eccezione di quelle intragruppo, realizzate*** dalla società madre, o da altre società incluse nel consolidamento, con parti correlate ***compresi gli importi di siffatte operazioni, la natura della relazione con la parte correlata nonché altre informazioni in merito alle operazioni necessarie per capire la situazione finanziaria delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme, qualora siffatte operazioni presentino*** una certa importanza e non ***siano state concluse*** alle condizioni di mercato normali. ***Le informazioni in merito a singole operazioni possono essere***

aggregate secondo la loro natura tranne quando sono necessarie informazioni distinte per capire gli effetti delle operazioni con parti correlate sulla situazione finanziaria delle imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa agli emendamenti 2 e 8.

Emendamento 22
ARTICOLO 2, PUNTO 2
Articolo 36, paragrafo 2, lettera f) (direttiva 83/349/CEE)

f) *i* sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo in relazione con il processo di redazione dei conti consolidati.

Qualora la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione costituiscano un'unica relazione, tali informazioni figurano nella sezione della relazione contenente la dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE.

f) ***Qualora i titoli di un'impresa siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sui mercati degli strumenti finanziari¹, le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi del gruppo in relazione con il processo di redazione dei conti consolidati.***

Qualora la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione costituiscano un'unica relazione, tali informazioni figurano nella sezione della relazione contenente la dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. ***Qualora uno Stato membro applichi l'opzione consentita all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE, le informazioni fornite alla lettera f) di cui sopra costituiscono altresì parte di detta relazione distinta. Si applica l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;***"

¹ GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

Emendamento 23
ARTICOLO 2, PUNTO 3
Articoli 36 bis e 36 ter (direttiva 83/349/CEE)

Articolo 36 bis

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione *e* vigilanza della società che redigono i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione siano collettivamente responsabili verso tale società per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti della presente direttiva concernenti la redazione e la pubblicazione dei conti annuali consolidati *e* della relazione consolidata sulla gestione.

Articolo 36 ter

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 36 bis *della presente direttiva*.

Articolo 36 bis

Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione *o* vigilanza della società che redigono i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione siano collettivamente responsabili, ***unitamente agli altri membri dello stesso organo, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenze***, verso tale società per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti della presente direttiva ***e dei principi contabili internazionali quali adottati in linea con il regolamento (CE) n. 1606/2002***, concernenti la redazione e la pubblicazione dei conti annuali consolidati, della relazione consolidata sulla gestione ***e della dichiarazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE***.

Siffatti organi operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale.

Articolo 36 ter

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di cui all'articolo 36 bis ***almeno nei confronti dell'impresa che redige i conti consolidati***.

Emendamento 24
ARTICOLO 2, PUNTO 4
Articolo 41, paragrafo 1 bis (direttiva 83/349/CEE)

"1 bis Ai fini della presente direttiva si applica la definizione di parti correlate di cui al punto 3 del principio contabile internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" contenuto nel regolamento (CE)

"1 bis Per parte correlata si intende esattamente quanto previsto nei principi contabili internazionali adottati in linea con il regolamento (CE) n. 1606/2002.

della Commissione 1725/2003¹.

¹ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1.

Emendamento 25
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 86/635/CEE)

Articolo 2 bis

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE è sostituito da quanto segue:

"Gli articoli 2, 3, 4, paragrafi 1, 3-6, gli articoli 6, 7, 13, 14, 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli 16-21, 29-35, 37-41, 42, prima frase, 42 bis) - 42 septies), 45, paragrafo 1, 46, paragrafi 1 e 2, 46 bis), articoli 48-50, 50 bis), 50 ter), 50 quater), 51, paragrafo 1 e 51 bis), 56-59, 60 bis), 61 e 61 bis) della direttiva 78/660/CEE si applicano alle istituzioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva tranne quando la direttiva preveda altrimenti. Ciononostante, gli articoli 35, paragrafo 3, 36, 37 e 39, paragrafi 1-4, della presente direttiva non si applicano in relazione alle attività e passività che sono valutate in linea con la Sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE."

Emendamento 26
ARTICOLO 2 TER (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 91/674/CEE)

Articolo 2 ter

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE è sostituito da quanto segue:

"Gli articoli 2, 3, 4, paragrafi 1, 3-6, gli articoli 6, 7, 13, 14, 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli 16-21, 29-35, 37-41, 42, 42 bis) - 42 septies), 43, paragrafo 1, punti 1-7 ter) e 9-14, 45, paragrafo 1, 46, paragrafi 1 e 2, 46 bis), 48-50, 50 bis), 50 ter), 50 quater), 51, paragrafo 1, 51 bis), 56-59, 60 bis), 61 e 61 bis) della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese indicate all'articolo 2 della presente direttiva tranne qualora la

*direttiva disponga altrimenti.
Ciononostante, gli articoli 35, paragrafo 3,
36, 37 e 39, paragrafi 1-4, della presente
direttiva non si applicano in relazione alle
attività e passività che sono valutate in
linea con la Sezione 7 bis della direttiva
78/660/CEE."*

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati
Riferimenti	COM(2004)0725 – C6-0164/2004 – 2004/0250(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ECON 27.1.2005
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Harald Ettl 7.3.2005
Esame in commissione	18.4.2005 7.6.2005 20.6.2005 12.7.2005
Approvazione degli emendamenti	13.7.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 41 contrari: 1 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piiia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Giovanni Pittella, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati		
Riferimenti	COM(2004)0725 – C6 0164/2004 – 2004/0250(COD)		
Presentazione della proposta al PE	27.10.2004		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 27.1.2005		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 27.1.2005		
Pareri non espressi Decisione			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula			
Relatore(i) Nomina	Klaus-Heiner Lehne 20.1.2005		
Relatore(i) sostituito(i)			
Procedura semplificata – decisione			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	/		
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	/		
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula			
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula			
Esame in commissione	24.5.2005	21.6.2005	14.9.2005
Approvazione	28.11.2005		
Esito della votazione finale	+ : 10 - : 0 0 : 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marek Aleksander Czarnecki, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Marie Panayotopoulos-Cassiotou		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			
Deposito	1.12.2005		
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...		